

Pisa, 4 maggio 2022

Oggetto: Relazione tecnica istruttoria alla delibera di approvazione delle modifiche al Regolamento Generale delle Entrate.

Premessa.

Il Comune di Pisa è dotato di un regolamento generale delle entrate, strumento fondamentale, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, che disciplina le modalità di gestione e riscossione delle entrate, anche tributarie, dell'Ente nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Il Regolamento prevede altresì lo svolgimento di funzioni relative alla gestione e riscossione delle entrate comunali da parte della Società Entrate Pisa S.p.A. Le sue norme sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, nel rispetto dello Statuto del Contribuente, i cui principi sono:




- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Il regolamento disciplina i rapporti con i contribuenti e gli altri Enti, nonché tutti gli istituti deflattivi del contenzioso, quali l'autotutela, il diritto di interpello, l'accertamento con adesione e gli istituti del reclamo e della mediazione.

Il regolamento attualmente in vigore è quello in ultimo modificato con Deliberazione del C.C. n. 20 del 09.07.2020.

Una parte importante e specifica del regolamento è dedicata alla gestione della riscossione delle entrate comunali (Capo IV). A questo proposito dobbiamo dire che la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali è stata profondamente riformata dalla Legge 160/2019 che, dai commi dal 792 al 804, ha

Società Entrate Pisa - S.E.Pi. - S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dei propri soci pubblici
Sede legale Via Cesare Battisti, 53 - 56125 Pisa - P. Iva 01724200504

Contatti: www.sepi-pisa.it – Contact Center 050.220561 - Fax 050.820850 -  @SEPIsp.a. -  @sepi.spa -  @S.E.Pi. s.p.a.

introdotto le due figure dell'accertamento esecutivo tributario e dell'accertamento esecutivo patrimoniale, nonché altre novità che rendono necessario adeguare il regolamento comunale in alcuni punti.

Inoltre, è risultato necessario intervenire anche in modifica di altri aspetti del regolamento, quali la cancellazione e lo stralcio dei crediti inesigibili.

Infine, nel persistente contesto di crisi economica derivante dalla pandemia da COVID-19 e recentemente caratterizzato da una forte ed inattesa crescita dell'inflazione, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di apportare modifiche alla disciplina regolamentare in materia di rateazione dei crediti al fine di estendere e facilitare l'accesso dei debitori ai piani di rateo e di consentire loro un graduale rientro rispetto alle posizioni debitorie insolute a fronte di situazioni di difficoltà economica. Le modifiche sulla rateazione individuate dall'Amministrazione Comunale, che vengono introdotte nel regolamento nel rispetto dell'art. 1, comma 797, della legge 160/2019 e fermo restando quanto previsto dall'art. 52 del d.lgs. 446/1997, riguardano, fra l'altro, l'estensione della durata dei piani di rateizzo, l'importo della rata minima, l'innalzamento del limite per la prestazione di garanzia fidejussoria.

Le proposte di modifica.

Vediamo nel dettaglio le proposte di modifica.

La prima significativa modifica la troviamo al **Capo IV – Gestione e riscossione delle entrate comunali**, all'**Articolo 26 – Riscossione coattiva**, che recepisce le novità introdotte dai commi dal 792 al 804 della Legge 160/2019. La riscossione coattiva delle entrate comunali è effettuata tramite l'utilizzo di uno strumento "nuovo", l'accertamento immediatamente esecutivo, sia tributario che patrimoniale: per tutte le entrate, la notifica di tale atto assume la natura di titolo esecutivo e precetto e consente di passare immediatamente, decorsi i termini previsti, in caso di mancato pagamento, all'attivazione delle procedure esecutive. L'unica eccezione è relativa alle contravvenzioni previste dal D.Lgs. 285/1992, la cui riscossione coattiva continua ad essere effettuata previa notifica di ingiunzione di pagamento con le modalità di cui al R.D. 639/1910.

L'articolo 26-bis – rimborso delle spese di riscossione è stato introdotto per normare specificamente, così come previsto dai commi 803 e 804 della legge 160/2019, le modalità di richiesta dei costi di elaborazione e notifica degli atti di riscossione.

L'articolo 26-ter – cancellazione del credito assume la denominazione di **articolo 26-quater** ed è stato ampliato dei commi dal 3) al 9) in modo da dettare una disciplina specifica sulle modalità e tempistiche di presentazione dell'elenco dei crediti dichiarati insussistenti o assolutamente inesigibili, sulle modalità di controllo e validazione degli stessi e sulle conseguenti operazioni di scarico.

L' Articolo 26-quinquies - Stralcio del credito richiama la disciplina in materia recata dal d.lgs. 118/2011, a cui si fa espressamente rinvio.

Ulteriori modifiche sono state introdotte all' **Articolo 27 – Rateazione**, dove sono state previste una serie di misure tese ad agevolare l'accesso ai piani di rateizzazione da parte dei debitori. Vediamole nel dettaglio.

I primi due commi introducono il riferimento alla nuova normativa introdotta dalla citata legge 160/2019, mentre il comma 3) richiama, per la rateazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, la disciplina prevista dall'art. 202-bis del D.Lgs. 285/1992.

Il comma 6) uniforma e rende oggettivo, per tutti i debitori (sia persone fisiche che giuridiche) il criterio di individuazione dello "stato di obiettiva difficoltà economica" che impedisce il pagamento in unica soluzione, individuato nel fatto che l'importo richiesto superi il 2% del reddito dichiarato fiscalmente dal debitore per l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione, oppure, per il debito relativo alla sola Tassa sui rifiuti, il contribuente sia in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale in materia per l'ammissione alla riduzione nei casi di indigenza.

Il comma 7) prevede che la rateazione sia concessa a condizione che il richiedente provveda al rimborso immediato di tutte le spese di riscossione e notifica sostenute dalla Società Entrate Pisa S.p.A. fino alla data di presentazione dell'istanza di rateazione. Questa norma è indispensabile per assicurare l'immediato rientro delle spese che l'Ente, per mezzo della partecipata Società Entrate Pisa S.p.A., ha dovuto sostenere a motivo dell'inadempimento del debitore nel pagamento dei debiti scaduti.

Il comma 8) innalza l'importo del debito previsto per l'obbligo di presentazione di garanzia, portandolo da 25.000,00 a 150.000,00 euro: questo permetterà di allargare la platea dei contribuenti che potranno accedere ai piani di rateo, stante la diffusa difficoltà di accedere al sistema delle garanzie bancarie e assicurative che viene da tempo lamentata da gran parte dei debitori morosi.

Il comma 9) estende la durata massima dei piani di rateo ordinari, portandola da 36 a 48 mesi se l'importo complessivamente dovuto è uguale o minore ad euro 10.000,00 e da 60 a 96 mesi se maggiore.

Il comma 10) prevede una maggiore durata dei piani di rateo nei soli casi in cui i debitori risultino disoccupati, oppure abbiano un reddito che non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore ai 65 anni, oppure godano di documentati contributi di sostegno sociale. Per questi casi viene prevista una durata dei piani di rateo fino ad un massimo di 72 rate per debiti fino a euro 10.000,00 e fino ad un massimo di 120 rate per debiti oltre Euro 10.000,00.

Il comma 10-bis) introduce la possibilità, usufruibile una sola volta, della rimodulazione del piano di rateo con un prolungamento fino ad un massimo di 72 rate complessive per debiti fino a euro 10.000,00 e fino ad un massimo di 120 rate complessive per debiti oltre euro 10.000,00, comprese quelle già scadute. La rimodulazione può essere concessa alle persone fisiche che hanno beneficiato della rateazione ai sensi del comma 9) ma che rientrano, a causa di eventi sopravvenuti successivamente alla concessione della rateazione, nella fattispecie di cui al comma 10), nonché le persone giuridiche, nel caso di peggioramento della situazione economica che aveva dato luogo alla rateazione. La rimodulazione può essere concessa al debitore esclusivamente a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 12).

Il comma 11), al fine di rendere pienamente fruibile la possibilità di dilazione dei piani di rateo, va ad abbassare l'ammontare minimo di ciascuna rata portandola ad euro 40,00.

Il comma 11- bis) indica la scadenza di ciascuna rata (ultimo giorno di ciascun mese) e il comma 12) disciplina i casi di decadenza automatica dal piano di rateo. In caso di decadenza la Società Entrate Pisa S.p.A. attiverà prontamente la procedura di riscossione del debito residuo.

Il comma 12-bis) introduce la possibilità, in qualsiasi momento, di estinguere la rateazione mediante pagamento del debito residuo e degli interessi maturati fino alla data del pagamento.

L' **Articolo 29 – Importi minimi per recuperi e rimborsi** è stato leggermente modificato per renderlo più chiaro e funzionale.

Anche l' **Articolo 30 – Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateazioni** è stato riscritto per adeguarlo alla normativa, in particolare stabilendo, con il comma 3), che "ai sensi dell'art. 1, comma 802, della Legge 160/2019, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento di cui al comma 792 dell'articolo medesimo e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali".

Agli artt. **38, 41, 44, 50 e 53** sono stati eliminati, rispettivamente, un refuso ed è stata introdotta la possibilità, ogni volta che è previsto l'invio di una comunicazione, dell'utilizzo della posta elettronica certificata.

In esito all'istruttoria esperita, le modifiche regolamentari oggetto della proposta di deliberazione, come sopra sommariamente esaminate e commentate, risultano coerenti con il quadro normativo vigente e con il buon andamento dell'attività di gestione e riscossione delle entrate comunali.

Il Direttore Operativo

Annalisa Dolinich (*)

(*) (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).